



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio comunale n. **14** Seduta del 17 marzo 2014

Proposta di deliberazione n. 33 del 28 gennaio 2014

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

Sono presenti /assenti al momento della votazione

Pres. Ass.

☐ ☒	BARATELLO Maurizio
☐ ☒	BAZZARO Gabriele
☐ ☐	BELCARO Pierantonio
☐ ☐	BONZIO Sebastiano
☐ ☐	BORASO Renato
☐ ☐	BORGHELLO Claudio
☐ ☐	CACCIA Giuseppe
☐ ☐	CAMPA Cesare
☐ ☐	CAPOGROSSO Giampietro
☐ ☒	CAVALIERE Antonio
☐ ☒	CENTANINI Bruno
☐ ☐	CENTENARO Saverio
☐ ☐	CONTE Pasquale Ignazio detto Franco
☐ ☒	COSTALONGA Sebastiano
☐ ☒	FORTUNA Ennio
☐ ☒	FUNARI Nicola

Pres. Ass.

☐ ☐	GIANOLLA Enrico
☐ ☐	GIORDANI Luigi
☐ ☐	GIUSTO Giovanni
☐ ☐	GUZZO Giacomo
☐ ☒	LASTRUCCI Valerio
☐ ☒	LAVINI Lorenza
☐ ☒	LAZZARO Bruno
☐ ☒	LOCATELLI Marta
☐ ☐	MOLINA Jacopo
☐ ☒	ORSONI Giorgio
☐ ☐	PAGAN Carlo
☐ ☐	PLACELLA Gian Luigi
☐ ☐	RENESTO Andrea
☐ ☒	RIZZI Luca
☐ ☐	ROSTEGHIN Emanuele
☐ ☐	SCARAMUZZA Gabriele

Pres. Ass.

☐ ☒	SCARPA Alessandro
☐ ☒	SCARPA Renzo
☐ ☒	SEIBEZZI Camilla
☐ ☒	SOTTANA Christian
☐ ☒	SPERANZON Raffaele
☐ ☐	TAGLIAPIETRA Davide
☐ ☐	TICOZZI Domenico
☐ ☐	TOSO Giuseppe
☐ ☐	TRABUCCO Gianluca
☐ ☐	TURETTA Roberto
☐ ☒	VENTURINI Simone
☐ ☒	VIANELLO Alessandro
☐ ☒	ZECCHI Stefano
☐ ☒	ZUANICH Marco
☐ ☐	ZUIN Michele

25	22
----	----

Presiede: il **Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: il **Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

N. 14 : Proposta di Legge Regionale di iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1, a modifica della Legge Regionale 29 novembre 2013 n. 32 “nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”. Conferimento mandato al Sindaco.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica

Premesso che

- il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. in data 17.12.1962 (Gazzetta Ufficiale del 22.02.1963, n. 51);
- il Comune di Venezia ha successivamente adeguato, attraverso l'approvazione di Varianti parziali al P.R.G. da parte della Regione del Veneto, l'intera strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare, al vigente Piano d'Area della Laguna Veneziana (PALAV), che, ai sensi dell'art. 55 delle proprie norme tecniche, dispone che tale adeguamento può avvenire *“oltre che con un'unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei”*;
- il Comune di Venezia ha così provveduto ad attuare un sistema di pianificazione generale in cui sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 171/1973, facendo di fatto decadere l'obbligo, in esso contenuto, del ricorso al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, che non risulta più necessario in quanto tale parere si rendeva, appunto, necessario unicamente sino all'entrata in vigore di uno strumento urbanistico generale, redatto o modificato secondo le direttive del Piano Comprensoriale (oggi rappresentato, nei suoi contenuti, dal PALAV);
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/31 Gennaio 2012, n. 5, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale del 23 Aprile 2004, n. 11;
- a seguito della pubblicazione del P.A.T. e conseguente presentazione di osservazioni, il Consiglio Comunale, con deliberazione del 21 dicembre 2012, n. 104, ha integrato l'Autorizzazione al Sindaco per la partecipazione alla Conferenza di Servizi per l'approvazione dello stesso, con i criteri di valutazione per la controdeduzione alle osservazioni;

- il processo di co-pianificazione, ai sensi dell'articolo n. 15 della L. R. n. 11/2004 (Tavolo Tecnico concertato per la controdeduzione alle osservazioni), è stato concluso con la Provincia di Venezia, con il verbale del 26 marzo 2013, agli atti della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia – Direzione Sviluppo del Territorio;
- il PAt del Comune di Venezia è stato interessato, preventivamente alla sua adozione, da un processo di partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 5 della LR 11/2004;
- il PAT del Comune di Venezia è stato sottoposto a VAS, ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2004 e del D.lgs n. 152/2006;

Vista la Legge regionale del Veneto n. 32 del 29 novembre 2013, con la quale è stato approvato il terzo “Piano Casa” regionale, avente come suo principale obiettivo il sostegno economico del settore dell’edilizia, da attuarsi mediante la realizzazione di interventi edilizi tesi alla preservazione, alla ricostruzione e alla rivitalizzazione del patrimonio esistente;

Considerato

- che tale obiettivo viene perseguito consentendo la realizzazione di interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, incentivati mediante la concessione di forti misure premiali a vantaggio di chi li esegue, consistenti, da un lato, nella possibilità di aumentare significativamente i volumi e le superfici esistenti ovvero di riallocare la cubatura esistente in aree contermini e, dall’altro, di beneficiare di importanti riduzioni della misura del contributo di costruzione altrimenti dovuto;
- che, diversamente da quanto disposto in passato dal primo e dal secondo “Piano casa”, approvati, rispettivamente, con la L.R. n. 14 del 2009 e con la L.R. n. 13 del 2011, il nuovo “Piano casa” non contempla la facoltà per i Comuni di decidere in che limiti e modi applicare le anzidette misure, adattandole alla propria realtà territoriale, mediante l’adozione di una specifica delibera consiliare;

Ritenuto che siffatta esclusione, desumibile dall’art. 14 del testo novellato della L.R. n. 14 del 2009, che sancisce che le delibere assunte in precedenza dai Comuni per disciplinare l’applicazione dei due precedenti “Piani casa” cessino di avere vigore, nonché dall’abrogazione dei commi 1, 3 e 5 dell’art. 10 della precedente L. R. n. 14 del 2009, che affidavano ai Comuni il compito di delimitare l’applicazione delle deroghe all’interno del proprio territorio:

- sia gravemente lesiva delle competenze dei Comuni, esautorandoli della loro fondamentale competenza di regolamentazione urbanistica dell’assetto e dello sviluppo dei territori di riferimento definendo, di fatto, una gestione urbanistica ed edilizia indifferenziata territorialmente

rispetto ad una realtà morfologica, socioeconomica, storica e di sviluppo che certo non può considerarsi omogenea nell'ambito dell'intera Regione Veneto (comuni turistici, comuni montani, comuni costieri, comuni a vocazione produttiva, comuni capoluoghi.....);

- sia lesiva dell'Accordo Stato-Regioni ed Enti Locali del 31 marzo 2009, propedeutico alla formulazione della legge regionale in questione con cui, tra l'altro, si disponeva che: “Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre **incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia**, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo. Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:

- a) **regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni —** al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
- b) disciplinare **interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente**, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
- c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Ritenuto, altresì, che la scelta regionale sia da reputarsi illegittima, poiché viola sotto molteplici profili le disposizioni della Carta Costituzionale che tutelano e garantiscono l'autonomia degli Enti locali e, in specie:

- l'art. 118 della Costituzione, che reca i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e che impongono che le funzioni amministrative (tra le quali va ricompresa necessariamente la regolamentazione dell'uso del territorio) debbano essere preferibilmente assegnate ai Comuni, salvo che non sussista l'esigenza, per assicurarne l'esercizio unitario o per soddisfare interessi di rilievo sovracomunale, di attrarle a livello superiore;

- l'art. 114 e l'art. 5 della Costituzione, che riconoscono e promuovono il ruolo delle Autonomie locali, attribuendo ai Comuni una riserva di poteri, tra i quali è certamente possibile annoverare il potere di regolare lo sviluppo urbanistico e edilizio;
- l'art. 97 e l'art. 3 della Costituzione, che, nel prevedere, rispettivamente, il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa e il principio di uguaglianza e ragionevolezza, impediscono l'applicazione incondizionata e uniforme su tutto il territorio regionale del "Piano casa", richiedendo, semmai, che alla sua gestione partecipino anche i Comuni;

Valutati gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale che affliggono il terzo "Piano casa" veneto e che attengono, da un lato, all'insanabile contrasto con i principi fondamentali della materia di governo del territorio, recati dalla normativa statale e non derogabili da parte della legge regionale, secondo quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione e, dall'altro, alla violazione dei criteri di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni previsti dal medesimo art. 117 della Carta fondamentale, che assegnano al primo la competenza esclusiva nelle materie dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinamento civile.

Ritenuto, in particolare, che configurino violazione dei principi fondamentali della materia:

- la possibilità che si formino o vengano rilasciati titoli edilizi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, corrispondenti a carichi aggiuntivi rilevanti nei confronti del dimensionamento di detti strumenti;
- la possibilità di moltiplicare il numero di edifici, creando corpi edilizi separati, sorgenti a distanza ragguardevole da quelli originari con conseguente consumo di suolo, soprattutto agricolo;
- la volontà di mandare esenti, sia dall'obbligo di reperimento degli standard urbanistici che dal contributo di costruzione, un ampio novero di interventi, gravando la collettività del loro costo;
- la possibilità di modificare in modo consistente, sia funzionalmente che volumetricamente, il patrimonio edilizio dei centri storici;
- un regime sanzionatorio del tutto inadeguato se non anche incentivante le trasformazioni premeditate al non rispetto delle prescrizioni della legge in questione e all'abuso urbanistico ed edilizio. Mentre configurano indebite invasioni delle competenze riservate allo Stato le previsioni del terzo "Piano casa" che consentono la deroga dei "piani ambientali dei parchi regionali" e della disciplina in materia di distanze e di altezze massime consentite contenuta nel D.M. n. 1444 del 1968 e che danno una nuova definizione di famiglia, ad essa agganciando, in modo discriminatorio, la concessione di taluni benefici;

Considerato che

- l'applicazione incondizionata del terzo "Piano casa" sul territorio comunale ha, per quanto anzi evidenziato, contenuti equipollenti e quelli di un nuovo atto di pianificazione generale comunale da cui potrebbe discendere, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni della legge in questione, l'alterazione qualitativa e quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e cumulativa, negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici sul territorio, con effetti tali da destabilizzare la coerenza e l'effettività delle previsioni del PRGC vigente, in quanto permanenti e significativi per l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale, i servizi esistenti, il sistema delle opere di urbanizzazione in genere, le infrastrutture di progetto e le economie esistenti;
- per tali ragioni si rende necessario l'assoggettamento del terzo "Piano casa" ai disposti della Direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente la quale prevede che, nell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, per i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente venga effettuata la preventiva valutazione ambientale;

Richiamato il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE, il quale prevede all'articolo 6 che devono essere assoggettati a valutazione ambientale strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

Verificato che anche la D.G.R. 791/2009 conferma l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dei Piani e Programmi che possono avere significativi effetti sull'ambiente e considerato che la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto sia a livello regionale sia a livello comunale quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi;

Richiamata la D.G.R. n. 1717 del 03.10.2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione regionale VAS Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1°, della Legge della Regione Veneto 06.04.2012 n. 13 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'articolo 14 della Legge della regione Veneto 26.06.2008 n. 4 "; che tale parere estende peraltro al Piano degli interventi, diversamente dalla Legge regionale 11/2004 che si limita ai PAT/PATI, la verifica di assoggettabilità a VAS qualora il rapporto ambientale del PAT non abbia "considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,

permanente e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal PAT/PATI stesso”;

Considerata la oggettiva potenziale modifica dei parametri del PAT per quanto concerne i dimensionamenti dei carichi aggiuntivi rapportati ad ogni singolo ATO in cui viene suddiviso il territorio comunale, richiamando a tale proposito, ai fini dei conseguenti dimensionamenti degli standard, quanto indicato all’articolo 31, commi dal 7 al 10, della Legge regionale 11/2004;

Considerato che, in particolare, le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10, della legge regionale n. 32 del 2013, non possano garantire, in assenza di una specifica valutazione, la sostenibilità degli effetti di una loro integrale applicazione nei confronti dell’interesse pubblico prevalente derivante dall’equilibrio tra le risorse finanziarie comunali ed il livello dei servizi prestati e delle realizzazioni programmate, nel territorio comunale, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Valutata, la necessità di intraprendere tutte le necessarie iniziative affinché le descritte criticità, derivanti essenzialmente dallo svuotamento delle funzioni di governo del territorio dei Comuni, con il rischio di compromissione del sistema ambientale del territorio comunale, praticabile con l’applicazione della legge regionale n. 32 del 2013, abbia ad essere scongiurato o, comunque, fortemente attenuato;

Ritenuto che le anzi dette iniziative di tutela della potestà pianificatoria del Comune e del sistema ambientale del territorio possano comunque salvaguardare i contenuti del comma 1, art. 1 della legge regionale n. 32 del 2013, in quanto corrispondenti all’obiettivo di concretizzare il sostegno e la riqualificazione del settore dell’edilizia attraverso interventi finalizzati:

- a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
- b) ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;
- c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;
- d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti."

Obiettivo già condiviso dal Comune di Venezia che, nel rispetto delle peculiarità urbanistiche, storiche e ambientali del territorio, ha già, in tal senso, dato applicazione sia alla legge regionale n. 14 del 2009 (primo “Piano Casa”), che alla legge regionale n. 13 del 2011 (secondo “Piano Casa”), esercitando le facoltà ad esso attribuite da detti provvedimenti legislativi;

Visto che l'art. 20 "Iniziativa legislativa e regolamentare" dello Statuto del Veneto, Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1:

- al comma 2° individua, tra i soggetti detentori di detta facoltà di iniziativa, i Consigli dei Comuni Capoluogo di Provincia;
- al comma 5° stabilisce che i soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale e che, in tal caso, il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- al comma 6° stabilisce che i progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio;

Considerato che tale facoltà di iniziativa possa costituire un efficace strumento per ripristinare la dovuta potestà comunale in materia di pianificazione e risolvere, in tal modo, le molteplici eccezioni di legittimità riferite alla legge regionale n. 32/2013, anzi descritte;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proposta di Legge Regionale di iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 e la successiva condivisione della stessa con gli altri consigli comunali dei Comuni Capoluogo di Provincia della Regione Veneto a modifica della Legge Regionale 29 novembre 2013 n. 32 "nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

Vista la "proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale di Venezia ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1: "Modifica della LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 32, Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.", di cui all'**ALLEGATO "A"** al presente provvedimento deliberativo;

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE;
- il D. Lgs. 152/2006;
- la L. R. n. 11/2004;
- la D.G.R.V. n. 791/2009;
- la D.G.R.V. 1717/2013;
- la L.R. n. 32/2013;
- il D. Lgs. 267/2001 e s.m.i.;

- gli articoli 20 “Iniziativa legislativa e regolamentare” e 21 “Procedimento legislativo e regolamentare” del vigente Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1;

Visto:

che la Commissione Consiliare V^a nella seduta del 18/2/2014 ha chiesto la discussione in Consiglio comunale;

Visti:

i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, del Direttore della Direzione Sportello Unico Edilizia e del Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio per quanto di competenza, e il parere di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanza e Bilancio, e il parere di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Affari Istituzionali;

Tutto ciò premesso

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 25 - votanti: 23

Favorevoli: 19 (Belcaro, Bonzio, Borghello, Caccia, Capogrosso, Conte, Gianolla, Giordani, Guzzo, Molina, Pagan, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta)

Contrari: 4 (Boraso, Campa, Centenaro, Zuin)

Astenuti: 1 (Placella)

Pur presenti in aula non partecipano alla votazione:1(Giusto)

Delibera

- 1) di approvare la “proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale di Venezia ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1: “Modifica della LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 32, Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.”, di cui all'**ALLEGATO “A”** al presente provvedimento deliberativo;
- 2) conferire mandato al Sindaco:
 - di trasmettere la proposta di legge, di cui al punto precedente, al Consiglio Regionale del Veneto, per l'espletamento del relativo procedimento legislativo e regolamentare di cui all'art. 21 dello Statuto del Veneto Legge regionale

statutaria 17 aprile 2012 n. 1, unitamente alla presente deliberazione che costituisce relazione che ne illustra contenuto e finalità;

- di richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1;
 - di partecipare, in qualità di primo firmatario della proposta di legge di cui alla presente deliberazione, ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1;
 - di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, con la proposta di rafforzare l'iniziativa, di cui alla presente delibera, attraverso sua analoga approvazione da parte di tutti i singoli Consigli dei Comuni Capoluogo della Regione;
- 3) la presente deliberazione non prevede impegni di spesa;

(Proposta di Deliberazione n. 33 del 28/01/2014)

Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 1 aprile 2014

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

ESECUTIVITA' DAL 12 APRILE 2014